



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Nella procedura N.....R.G.Esecuzioni

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

rilevato che l'atto di pignoramento non contiene:

- L'INVITO AL DEBITORE ESECUTATO AD EFFETTUARE PRESSO LA CANCELLERIA DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE LA DICHIARAZIONE DI RESIDENZA O L'ELEZIONE DI DOMICILIO IN UNO DEI COMUNI DEL CIRCONDARIO CON L'AVVERTIMENTO CHE, IN MANCANZA O IN CASO DI IRREPERIBILITÀ PRESSO LA RESIDENZA O IL DOMICILIO ELETTO, LE SUCCESSIVE NOTIFICHE O COMUNICAZIONI A LUI DIRETTE SARANNO EFFETTUATE PRESSO LA CANCELLERIA (art. 492 comma 2° c.p.c.)
 - L'AVVERTIMENTO CHE IL DEBITORE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 495, PUÒ CHIEDERE DI SOSTITUIRE ALLE COSE O AI CREDITI PIGNORATI UNA SOMMA DI DENARO PARI ALL'IMPORTO DOVUTO AL CREDITORE PIGNORANTE E AI CREDITORI INTERVENUTI, COMPENSIVO DEL CAPITALE, DEGLI INTERESSI E DELLE SPESE, OLTRE CHE DELLE SPESE DI ESECUZIONE, SEMPRE CHE, A PENA DI INAMMISSIBILITÀ, SIA DA LUI DEPOSITATA IN CANCELLERIA, PRIMA CHE SIA DISPOSTA LA VENDITA A NORMA DELL'ARTICOLO 569, LA RELATIVA ISTANZA UNITAMENTE AD UNA SOMMA NON INFERIORE AD UN QUINTO DELL'IMPORTO DEL CREDITO PER CUI È STATO ESEGUITO IL PIGNORAMENTO E DEI CREDITI DEI CREDITORI INTERVENUTI INDICATI NEI RISPETTIVI ATTI DI INTERVENTO, DEDOTTI I VERSAMENTI EFFETTUATI DI CUI DEVE ESSERE DATA PROVA DOCUMENTALE (art. 492 comma 3° c.p.c.)
- ritenuto che il pignoramento sia irregolare e che necessiti di integrazione, mediante notifica di atto integrativo a parte debitrice

DISPONE

che l'Ufficiale Giudiziario proceda ad integrazione del pignoramento;

che la Cancelleria dia notifica di questo provvedimento all'Ufficiale Giudiziario che ha proceduto al pignoramento e al creditore procedente (via fax ex art. 151 c.p.c.).

Reggio Emilia,

Il Giudice dell'Esecuzione
Dott. Giovanni Fanticini